

ATTO

18 ottobre 2024
REP. N. 76510/16357

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

18 ottobre 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di ottobre,
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
straordinaria della società:

“E-NOVIA S.P.A.”

con sede in Milano, Via San Martino n. 12, capitale sociale euro 353.860, 50
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera
di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice
fiscale 07763770968, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1980598,
iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA,

(d'ora in avanti anche la “**Società**”, “**Emittente**” o “**E-Novia**”),
le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di
negoziazione multilaterale Euronext Growth Milan – segmento professionale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 14 ottobre 2024

nel luogo di convocazione, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio
ZNR Notai,

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di
convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del
Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni
applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono
ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale
Euronext Growth Milan – segmento professionale, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della predetta assemblea.

“Il giorno quattordici ottobre duemilaventiquattro, alle ore 15 e 32 minuti,
presso lo studio ZNR Notai in Milano, Via Metastasio n. 5,
si è riunita l'assemblea straordinaria della società

“E-NOVIA S.P.A.”

ivi convocata, in prima convocazione, alle ore 15.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Vincenzo Costanzo Russi saluta gli intervenuti.

Il Presidente segnala che la presente riunione si tiene – come si riserva di meglio precisare di seguito – mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e, per i soggetti legittimati all'intervento è possibile utilizzare mezzi di telecomunicazione; il Presidente dà atto di essere collegato da remoto con una sala dello studio ZNR Notai in Milano, Via Metastasio n. 5, studio presso il quale è convocata l'odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – gli è consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala.

Richiamato l'art. 23.6 dello statuto sociale, il medesimo Vincenzo Costanzo Russi assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio FILIPPO ZABBAN il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile, dando atto che il notaio si trova in Milano, Via Metastasio n. 5, in una sala dello studio ZNR Notai.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente:

- segnala che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – prevista dall'articolo 23.4 dello statuto sociale e in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "**Decreto**"), come convertito con modificazioni e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 – di prevedere che la riunione odierna si svolga con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato;
- precisa ancora che il Decreto ha altresì stabilito, fra l'altro, che in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea possa svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario;

- dà atto che le persone ammesse all'intervento possono intervenire in assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Prosegue il notaio segnalando, sempre per conto del Presidente, che:

- ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto, il comma 4 – relativo alla possibilità di nominare il Rappresentante Designato, anche in via esclusiva – si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, come E-Novia;

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato Monte Titoli S.p.A. (di seguito anche "**Monte Titoli**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;

- che Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Monte Titoli ha dichiarato che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; ove il delegante non abbia fornito specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale; ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti; in ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti;

- che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Prosegue, il notaio, per dare atto, per conto del Presidente, che:

- il capitale sociale è pari ad Euro 353.860,50, suddiviso in n. 35.386.050 azioni ordinarie, da nominali euro 0,01 cadauna; alla data della corrente assemblea la Società non detiene azioni proprie;

- delle suddette azioni, n. 3.193.596 azioni non risultano accentrate in dematerializzazione; pertanto, i relativi titolari non sono legittimati all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Dà atto altresì, che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan – segmento professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il notaio, quindi, sempre per conto del Presidente, precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 28 settembre 2024, e per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del Codice Civile, sul quotidiano Italia Oggi pure in data 28 settembre 2024.

Prosegue il notaio, per conto del Presidente, comunicando che, per quanto a conoscenza della Società, in relazione a patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341-bis e seguenti del Codice Civile, sulla base della documentazione disponibile, risultano in essere quelli di cui dà lettura come segue:

“(a) un accordo di consultazione e sindacato di voto, in particolare avente ad oggetto l’impegno in capo ai paciscenti a consultarsi preventivamente in merito alle decisioni da adottarsi da parte dell’Assemblea nonché a votare conformemente alle proposte di voto approvate in sede di consultazione preventiva da più del 50% delle azioni sindacate, stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Spelta Cristiano (oggi Daso Invest S.r.l.), Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Buzzetti Alex, Caligaris Emanuela Maria, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, azionisti titolari complessivamente di n. 6.877.205 azioni corrispondenti al 19,43% del capitale sociale; e

(b) un patto parasociale concernente la governance e gli assetti proprietari di E-Novia, in particolare avente ad oggetto diritti, impegni e obblighi relativi alla governance della Società e al regime di circolazione delle rispettive partecipazioni, stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.a., Spelta Cristiano (oggi Daso Invest S.r.l.), Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trust Natale, Shimano Europe B.V, Clubtech Investimenti S.r.l, Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Pelliconi & C. S.p.A., Finagrati S.r.l., Caligaris Emanuela Maria, Grandi Giampaolo, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Montinvest S.r.l., Colleoni

Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, azionisti titolari complessivamente di n. 17.203.758 azioni corrispondenti al 48,62% del capitale sociale”.

Il Presidente interviene, con riferimento all'accordo di consultazione e sindacato di voto di cui alla lettera a) che precede, chiedendo al legale della Società, avvocato Donatella de Lieto Vollaro, collegata mediante mezzi di telecomunicazione, di verificare se tutti i paciscenti sopra menzionati, in particolare Emanuela Maria Caligaris e Cristiano Spelta (oggi Daso Invest S.r.l.), siano ancora parte del patto alla data odierna. A seguito di verifica effettuata dall'avvocato de Lieto Vollaro, il numero complessivo di azioni di titolarità dei paciscenti viene dalla medesima avvocato De Lieto Vollaro dichiarato, al netto dei quantitativi azionari spettanti ai due nominativi predetti, in n. 5.150.018 (anziché n. 6.877.205) corrispondenti al 14,55% (anziché 19,43%) del capitale sociale.

A richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341-ter del Codice Civile, il Rappresentante Designato – nella persona della signora Benedetta Leone, collegata mediante mezzi di telecomunicazione – dichiara che non consta alla medesima l'esistenza di ulteriori patti parasociali.

Il Notaio per conto del Presidente dichiara quindi:

- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che le votazioni all'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Numero azioni	Percentuale sul capitale
Gestioni S.r.l.	4.529.986	12,80%
Brembo N.V.	3.654.194	10,33%
Natale Giuseppe	2.338.000	6,61%
Russi Vincenzo Costanzo	2.293.425	6,48%

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 13.6 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla

trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il **“Regolamento Emittenti EGM”**) e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Rappresentante Designato, a sua volta, dichiara che alla medesima non constano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

Il notaio, per conto del Presidente riprende comunicando che:

- non sono pervenute nei termini indicati nell'avviso di convocazione richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 22.4 dello Statuto sociale, da parte degli aventi diritto;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 22.5 dello statuto sociale.

Il notaio, per conto del Presidente, dà quindi atto:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione è intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Ivo Emanuele Francesco Boniolo;
- che per il Collegio Sindacale è intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Martino Vincenti mentre è giustificata l'assenza dei Sindaci Effettivi Paola Mignani e Francesco De Luca;
- che sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato Monte Titoli, nella persona di Benedetta Leone, la quale, come detto, è collegata mediante mezzi di telecomunicazione – n. 24.579.081 azioni ordinarie, portate da n. 29 aventi diritto, sul complessivo numero di 35.386.050 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 69,46% del capitale sociale;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati a cura di Monte Titoli, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il notaio dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione.

Si dà atto che ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il notaio dà lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

“1. Modifica degli articoli 15 e 16 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

Aperta la seduta,

il Presidente, con riferimento all'istanza presentata dalla Società per l'accesso alla Composizione Negoziata della Crisi (“**CNC**”) presso la piattaforma telematica nazionale con contestuale richiesta di misure protettive ai sensi degli articoli 12 e 17 e seguenti del DL. 12 gennaio 2019 n. 14 (il “**CCII**”), ricorda che:

- in data 18 marzo 2024, la Società ha comunicato di aver avviato le attività funzionali a presentare l'istanza per l'accesso alla CNC, riservandosi la facoltà di chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII;
- il giorno 17 luglio 2024 è intervenuto il deposito dell'istanza di accesso alla CNC con contestuale richiesta di misure protettive;
- il giorno 26 luglio 2024 è intervenuta la nomina dell'Esperto Dott. Ivano Passoni;
- il giorno 30 luglio 2024 è intervenuta l'accettazione della carica da parte del medesimo;
- il giorno 31 luglio 2024 è intervenuta la pubblicazione presso il competente Registro delle Imprese dell'accettazione della carica unitamente alla richiesta di misure protettive ex art 18 CCII;
- il giorno 1 agosto 2024 è intervenuto il deposito del ricorso per conferma delle misure di protezione ex art. 19 CCII avanti il Tribunale di Milano;
- successivamente, il giudice con ordinanza depositata in cancelleria in data 25 settembre 2024, ha confermato le misure protettive stabilendone la durata in 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza al Registro Imprese (protocollo 638140/2024 del 26 settembre 2024);

- le proposte di deliberazioni odierne non rilevano ai fini della procedura di Composizione Negoziata della Crisi in corso.

Tanto premesso, il Presidente introduce la trattazione dell'**unico punto all'Ordine del Giorno** (*Modifica degli articoli 15 e 16 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente fa rinvio alla Relazione illustrativa nella quale sono evidenziate le proposte di modifica agli articoli 15 e 16 dello Statuto sociale come rappresentato nella tabella nella quale sono stati messi a confronto il testo dello Statuto vigente e il nuovo testo proposto, con evidenza nel nuovo testo delle parti aggiunte e delle parti eliminate.

Egli rammenta che le modifiche statutarie proposte, ove approvate – come si evince dalla Relazione Illustrativa – non determinano diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni vigenti di legge o regolamentari.

Su richiesta del Presidente il notaio dà quindi lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto, come segue:

“L'assemblea straordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A.:

- udito quanto esposto dal Presidente,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di modificare gli articoli 15 e 16 dello Statuto sociale di e-Novia S.p.A., come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato di tempo in tempo in carica, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni potere per la completa esecuzione delle odierne delibere, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle stesse nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti da Borsa Italiana S.p.A. o da competenti Autorità e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili).”.

Al termine della lettura della proposta il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiederle se, in relazione

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle medesime come segue:

- azioni favorevoli n. 23.984.595, pari al 97,581% dei partecipanti al voto, pari al 74,50% del capitale sociale munito del diritto di voto;
- azioni astenute n. 594.486;
- nessuno contrario e nessun non votante.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 21.4 dello statuto sociale rinvia.

Il notaio, per conto del Presidente, ribadisce che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Essendo esaurita la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 16 e 9 minuti".

Do atto io notaio che, successivamente alla chiusura dei lavori assembleari, la Società mi ha comunicato, via e-mail, una rettifica rispetto a quanto esposto nel corso dell'assemblea (la "Rettifica") con riferimento all'accordo di consultazione e sindacato di voto disciplinato dagli articoli 2341-bis e seguenti del codice civile (l'"Accordo di Consultazione") e risultante dal su esteso verbale; più precisamente con la Rettifica, la Società ha comunicato (i) che, a seguito di ulteriori verifiche, il solo soggetto non più parte dell'Accordo di Consultazione sottoscritto in data 10 ottobre 2021 risulta essere Emanuela Maria Caligaris, e (ii) che il numero di azioni complessive oggetto dell'Accordo di Consultazione è pari a 6.798.069 e che la loro percentuale sul capitale sociale è pari al 19.21%.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi all'esito della votazione;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione su quanto all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera "**C**" il testo di statuto sociale aggiornato alle deliberazioni assunte.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 50 di questo giorno diciotto ottobre duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

E-NOVIA S.p.A.
Assemblea straordinaria
14 ottobre 2024

Allegato " A " all'atto
in data 18 - 10 - 2024
n. 76510 / 16357 rep.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **29** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **24.579.081** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **69,460%** di n. **35.386.050** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



E-NOVIA S.p.A.

Assemblea straordinaria

14 ottobre 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Benedetta Maria Leone

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
BIGINI GLAUCO	BGNGLC76H17F205P	62.594	0,177%
BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO	BNLVNL82R05F205E	1.601.978	4,527%
BONOMI GROUP SPA	00551700982	568.965	1,608%
BREMBO N.V.	00222620163	3.654.194	10,327%
BUZZETTI ALEX	BZZLXA87S05G337M	141.200	0,399%
CALIGARIS EMANUELA MARIA	CLGMLM70L68F205Y	79.136	0,224%
CHIERICHETTI LUCIA ADA	CHRLCD79A54	240	0,001%
CLUBTECH INVESTIMENTI SRL	12635810968	1.605.677	4,538%
COLLEONI MARGHERITA	CLLMGH74L54H509E	21.413	0,061%
DASO INVEST SRL	13271440961	1.648.051	4,657%
DE MIRANDA UGGERO	DMRGGR55D13B157R	1.321.874	3,736%
DELVECCHIO DIEGO	DLVDGI84P26B157Q	282.200	0,797%
DI MARTINO GIUSEPPE	DMRGPP72H01G273I	20.360	0,058%
DOMPE' FARMACEUTICI - SPA	00791570153	1.080.010	3,052%
FINAGRATI SRL	03798690966	165.884	0,469%
GESTIONI SRL	01653140168	4.529.986	12,802%
GIREFIN SPA	00742200355	724.831	2,048%
MONTINVEST SRL	05644240961	101.480	0,287%
NATALE GIUSEPPE	NTLGPP59S26A485S	2.338.000	6,607%
PASQUINI MATTEO	PSQMTT88S05E507C	17.954	0,051%
PIZZATO FABIO	PZZFBA73H23E379L	45.993	0,130%
ROCCA LODOVICO ANDREA PALU	RCCLVC74D04F205U	25.521	0,072%
RUSSI VINCENZO COSTANZO	RSSVCN59A01E435Z	2.293.425	6,481%
SHIMANO EUROPE B V		909.248	2,570%
SILANI ENRICO	SLNNRC74E19L219A	63.353	0,179%
SUDATI ERIK	SDTRKE92S24L400P	90	0,000%
TESTA LUCA	TSTLCU83T08E507P	302.961	0,856%
TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE PROSPER SRL	90040090699	972.223	2,747%
ZANOTTO ANNALISA	ZNTNLS81S67F205H	240	0,001%

Totale

24.579.081 69,460%



E-NOVIA S.p.A.

Assemblea straordinaria

14 ottobre 2024

Punto 1

Modifica degli articoli 15 e 16 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.579.081	100%	69,460%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo su dir. voto):	24.579.081	100,000%	76,350%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale con diritto di voto
Favorevole	23.984.595	97,581%	74,504%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	594.486	2,419%	1,847%
Totali	24.579.081	100,000%	76,350%



E-NOVIA S.p.A.

Assemblea straordinaria

14 ottobre 2024

Punto 1

Modifica degli articoli 15 e 16 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Benedetta Maria Leone

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BIGINI GLAUCO	BGNGLC76H17F205P	62.594	0,255%	F
BONIOLO IVO EMANUELE FRANCESCO	BNLVNL82R05F205E	1.601.978	6,518%	F
BREMBO N.V.	00222620163	3.654.194	14,867%	F
BUZZETTI ALEX	BZZLXA87S05G337M	141.200	0,574%	F
CALIGARIS EMANUELA MARIA	CLGMLM70L68F205Y	79.136	0,322%	F
CHIERICHETTI LUCIA ADA	CHRLCD79A54	240	0,001%	F
CLUBTECH INVESTIMENTI SRL	12635810968	1.605.677	6,533%	F
COLLEONI MARGHERITA	CLLMGH74L54H509E	21.413	0,087%	F
DASO INVEST SRL	13271440961	1.648.051	6,705%	F
DE MIRANDA UGGERO	DMRGG55D138157R	1.321.874	5,378%	F
DELVECCHIO DIEGO	DLVDGI84P26B157Q	282.200	1,148%	F
DI MARTINO GIUSEPPE	DMRGP72H01G273I	20.360	0,083%	F
DOMPE' FARMACEUTICI - SPA	00791570153	1.080.010	4,394%	F
FINAGRATI SRL	03798690966	165.884	0,675%	F
GESTIONI SRL	01653140168	4.529.986	18,430%	F
GIREFIN SPA	00742200355	724.831	2,949%	F
MONTINVEST SRL	05644240961	101.480	0,413%	F
NATALE GIUSEPPE	NTLGPP59S26A485S	2.338.000	9,512%	F
PASQUINI MATTEO	PSQMTT88S05E507C	17.954	0,073%	F
PIZZATO FABIO	PZZFBA73H23E379L	45.993	0,187%	F
RUSSI VINCENZO COSTANZO	RSSVCN59A01E435Z	2.293.425	9,331%	F
SHIMANO EUROPE B V		909.248	3,699%	F
SILANI ENRICO	SLNNRC74E19L219A	63.353	0,258%	F
SUDATI ERIK	SDTRKE92S24L400P	90	0,000%	F
TESTA LUCA	TSTLCU83T08E507P	302.961	1,233%	F
TRUST NATALE IN PERSONA DEL TRUSTEE PROSPER SRL	90040090699	972.223	3,955%	F
ZANOTTO ANNALISA	ZNTNLS81S67F205H	240	0,001%	F
BONOMI GROUP SPA	00551700982	568.965	2,315%	A
ROCCA LODOVICO ANDREA PALU	RCCLVC74D04F205U	25.521	0,104%	A


Totale votanti

24.579.081

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

14 OTTOBRE 2024 – ORE 15:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

15 OTTOBRE 2024 – ORE 15:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO



Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. ("**e-Novia**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede straordinaria, per il giorno 14 ottobre 2024, alle ore 15, in prima convocazione, e, occorrendo per il giorno 15 ottobre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente:

Ordine del Giorno

1. *Modifica degli articoli 15 e 16 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si ricorda che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, prorogato da ultimo dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 - la riunione assembleare potrà svolgersi con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

*** **

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sociale della Società attualmente vigente.

In particolare, vi proponiamo di modificare gli articoli 15 e 16 dello Statuto sociale come rappresentato nella seguente tabella nella quale vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in rosso, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 15. Consiglio di Amministrazione</p> <p>15.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, anche non soci, variabile da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici), secondo quanto deliberato dall'assemblea.</p> <p>15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>15.3 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, o 3 (tre) amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 7 (sette) membri devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF.</p>	<p>Articolo 15. Consiglio di Amministrazione</p> <p>15.1 (invariato)</p> <p>15.2 (invariato)</p> <p>15.3 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, o 3 (tre) amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 7 (sette) membri deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF.</p>
<p>Articolo 16. Nomina degli amministratori</p> <p>16.1 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui agli Articoli seguenti.</p> <p>16.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di diritti di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento</p>	<p>Articolo 16. Nomina degli amministratori</p> <p>16.1 (invariato)</p> <p>16.2 (invariato)</p> <p>16.3 (invariato)</p> <p>16.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della</p>



di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

16.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

16.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) superiore a 1 (uno) e non superiore a 7 (sette) deve indicare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di amministratore indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve indicare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

16.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

16.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti Articoli si considera come non presentata.

16.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico

percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti e (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente. ~~In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) superiore a 1 (uno) e non superiore a 7 (sette) deve indicare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di amministratore indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve indicare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente.~~ I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

16.5 (invariato)

16.6 (invariato)

16.7 (invariato)

16.8 (invariato)

16.9 (invariato)

16.10 (invariato)

16.11 (invariato)

16.12 (invariato)

16.13 (invariato)

16.14 (invariato)

16.15 (invariato)

16.16 (invariato)

16.17 (invariato)

16.18 (invariato)

presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

16.8 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, tranne: (a) 2 (due) in caso di consiglio composto da 7(sette) membri, 9 (nove) membri o 11 (undici) membri (b) 3 (tre) in caso di consiglio composto da 13 (tredici) membri o 15 (quindici) membri;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, saranno tratti, e risulteranno eletti, tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, i rimanenti componenti del consiglio di amministrazione.

16.9 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente Articolo 16.8, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti EGM ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i sopra indicati requisiti.

16.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

16.11 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore



partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

16.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

16.13 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

16.14 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo Articolo 16.17.

16.15 La perdita da parte di un amministratore indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto.

16.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui all'Articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora venga a mancare un amministratore indipendente, e in virtù di ciò venga meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come richiamati dal precedente Articolo 15.3.

16.17 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto e dal

Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.18 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla sua ricostituzione.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte, ove approvate, non determinano diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A.:

- *udito quanto esposto dal Presidente,*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1) *di modificare gli articoli 15 e 16 dello Statuto sociale di e-Novia S.p.A., come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato di tempo in tempo in carica, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni potere per la completa esecuzione delle odierne delibere, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle stesse nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti da Borsa Italiana S.p.A. o da competenti Autorità e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili)."*

Milano, 28 settembre 2024



recap

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.

SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

TITOLO I. DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Articolo 1. Denominazione

La società è denominata "**E-NOVIA S.P.A.**".

Articolo 2. Oggetto

2.1 La società ha per oggetto le attività di:

(a) progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di sistemi a controllo elettronico nel campo dei sistemi mecatronici e sistemi di interazione uomo-macchina, con particolare riferimento a sistemi di mobilità sostenibile, sistemi per la generazione e la gestione della energia, veicoli, macchine ed impianti industriali, sistemi biomeccanici:

(b) progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di programmi informatici dedicati ai sistemi mecatronici e sistemi di interazione uomo- macchina, con particolare riferimento a sistemi di mobilità sostenibile, sistemi per la generazione e la gestione della energia, veicoli, macchine ed impianti industriali, sistemi biomeccanici.

2.2 La società potrà svolgere le predette attività sia direttamente che indirettamente, anche tramite la promozione, la costituzione e lo sviluppo di imprese innovative ad alto contenuto tecnologico. Nel perseguimento dell'obiettivo di porsi come "fabbrica di imprese", la società potrà partecipare direttamente e con capitali propri alle suddette imprese oppure promuoverne lo sviluppo ricercando altri partners tecnologici o investitori, anche professionali, e comunque prestando attività di consulenza ed assistenza tanto gestionale e organizzativa quanto informatica e tecnica.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere non come attività prevalente e non nei confronti del pubblico operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse sociale, e inoltre assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

2.3.1 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e

comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3. Sede

La società ha sede nel comune di Milano. Potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate, in Italia e all'estero.

Articolo 4. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5. Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali; i predetti soggetti sono tenuti, al loro ingresso in società o al momento dell'accettazione dell'incarico, a comunicare all'organo amministrativo un indirizzo di posta elettronica.

TITOLO II. CAPITALE, AZIONI, TRASFERIMENTO E RECESSO

Articolo 6. Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 353.860,50 (trecentocinquantatremilaottocentosessanta virgola cinquanta) ed è diviso in numero 35.386.050 (trentacinquemilionitrecentoottantaseimilacinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola uno centesimi) cadauna.

L'assemblea straordinaria dei Soci del 9 maggio 2022 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della detta delibera, tanto a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, c.c., quanto gratuitamente, per un importo massimo di nominali Euro 21.000,00 (ventunomila), al servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, con facoltà altresì:

- nel caso di aumento a pagamento, di stabilire di volta in volta il numero delle azioni da emettere, il godimento e il prezzo di emissione delle azioni, nonché la porzione di detto prezzo da imputare a capitale, fermo restando che il prezzo di emissione dovrà essere determinato nel rispetto delle prescrizioni di legge;

- nel caso di aumento gratuito, di emettere nuove azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile.

In data 5 agosto 2024, l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega ad emettere, in una o più tranches, entro il termine di 12 mesi dalla delibera, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di Euro 4.999.900,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 4.999.900 incluso un eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie.

6.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

6.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 7. Conferimenti, categorie di azioni, altri strumenti finanziari e finanziamenti

7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

7.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

7.3 È consentita, ai sensi dell'Articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione

nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

7.4 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile; e (iii) warrant e obbligazioni, anche convertibili in azioni ordinarie o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge.

7.5 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ordinarie ai sensi dell'Articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.

7.6 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

7.7 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8. Trasferimento delle Azioni

8.1 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi del TUF, con particolare riguardo all'Euronext Growth Milan ("**EGM**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Qualora:

a) in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò le azioni della Società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF; o

b) l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determinati per la Società – secondo la legge pro tempore vigente – la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF, nonché dalle ulteriori fonti legislative e regolamentari, nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

8.3 Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente Articolo 8.2 è attestata dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'Articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con l'eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente decadute.

Articolo 9. Recesso

9.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

9.3 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'Articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

TITOLO III. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI, OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO, PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE E REVOCA

Articolo 10. Identificazione degli azionisti

10.1 La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni ordinarie in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale

con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

10.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell’Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull’EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 11. Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti EGM**”).

11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo

procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

11.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4 Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società mantenga la qualifica di PMI (come di volta in volta definita dal TUF).

Articolo 12. Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

12.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il **"Regolamento Emittenti Consob"**), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui la fattispecie non sia altrimenti sottoposta ai

poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13. Partecipazioni Significative

13.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob tempo per tempo vigenti e (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”).

13.2 Il socio che venga a detenere azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sull'EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” come definito nel Regolamento Emittenti EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM.

13.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

13.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni ordinarie per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

13.8 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 14. Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor (l'"**EGA**") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO IV. AMMINISTRAZIONE

Articolo 15. Consiglio di Amministrazione

15.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, anche non soci, variabile da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici), secondo quanto deliberato dall'assemblea.

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

15.3 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) amministratore, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi

dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Articolo 16. Nomina degli amministratori

16.1 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui agli Articoli seguenti.

16.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di diritti di voto che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

16.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

16.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti e (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

16.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

16.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti Articoli si considera come non presentata.

16.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

16.8 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la "**Lista di Maggioranza**") saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, tranne: (a) 2 (due) in caso di consiglio composto da 7 (sette) membri, 9 (nove) membri o 11 (undici) membri (b) 3 (tre) in caso di consiglio composto da 13 (tredici) membri o 15 (quindici) membri;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, saranno tratti, e risulteranno eletti, tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, i rimanenti componenti del consiglio di amministrazione.

16.9 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente Articolo 16.8, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti EGM ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i sopra indicati requisiti.

16.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

16.11 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

16.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

16.13 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

16.14 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo Articolo 16.17.

16.15 La perdita da parte di un amministratore indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto.

16.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui all'Articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora venga a mancare un amministratore indipendente, e in virtù di ciò venga meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come richiamati dal precedente Articolo 15.3.

16.17 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei

requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.18 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla sua ricostituzione.

Articolo 17. Presidente, organi delegati, comitati e rappresentanza sociale

17.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, elegge fra i suoi membri il presidente che dura in carica per l'intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vice-presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente.

17.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più comitati esecutivi, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

17.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

17.4 Il consiglio di amministrazione può istituire e nominare comitati con funzioni propositive, istruttorie, consultive e/o di coordinamento e/o controllo (tra cui, a mero titolo esemplificativo, un comitato di investimento e un comitato scientifico), di cui possono far parte, oltre agli amministratori, anche dirigenti e dipendenti della Società o soggetti terzi, determinandone le competenze, gli eventuali poteri e retribuzione ed approvando, se del caso, un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

17.5 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

17.6 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza

legale spetta ai soggetti di cui al precedente Articolo 17.5 in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 18. Convocazione e adunanze

18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice-presidente ovvero l'amministratore delegato (ove nominati), lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

18.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati), con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica ovvero ove siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

18.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audio conferenza o video conferenza, a condizione che sia consentito: (i) al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4 Nel caso in cui la riunione del consiglio di amministrazione si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

18.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Articolo 19. Poteri e deliberazioni

19.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

19.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso; (v) adeguamento del presente statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile. Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere ogni deliberazione concernente l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione di acquisto e/o sottoscrizione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

19.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

19.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Articolo 20. Remunerazione

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'Articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

20.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

TITOLO V. ASSEMBLEA

Articolo 21. Competenze e maggioranze

21.1 L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente statuto.

21.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

21.3 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'Articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo:

- (i) acquisizioni che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessioni che realizzino un “*cambiamento sostanziale del business*” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; e
- (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'EGM delle azioni ordinarie, ai sensi dell'Articolo 14 del presente statuto.

21.4 L'assemblea si costituisce e delibera in più convocazioni, con le maggioranze richieste dalla legge, fermo restando quanto previsto agli Articoli 14 e 26.3.

Articolo 22. Convocazione

22.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'Articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

22.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito o anche in sola modalità telematica, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione.

22.3 L'assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la seduta in prima convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Il Sole24ore”, “Il Giornale”, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

22.4 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato, con le medesime modalità con cui è stato pubblicato l'avviso di convocazione, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

22.5 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 23. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione

23.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

23.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla

Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

23.3 Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha facoltà, ove consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'Articolo 135-undecies del TUF e delle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti Consob. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Non possono essere designati né membri degli organi amministrativo o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

23.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con (a) l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione e/o (b) intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al rappresentante designato sopra previsto potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF.

23.5 Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

23.6 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in assenza o

impedimento, da una persona designata a tal fine dalla maggioranza dei presenti. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

23.7 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato su sua proposta a maggioranza degli intervenuti. Nelle assemblee straordinarie e, in ogni caso, quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato a tal fine dal presidente.

23.8 Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

TITOLO VI. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Articolo 24. Collegio sindacale

24.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e operanti a norma di legge.

24.2 I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF.

24.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

24.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di diritti di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

24.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

24.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i

candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF, oltre all'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società terze. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

24.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

24.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

24.9 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

24.10 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti;

(ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella relativa sezione della lista, 1 (uno) sindaco effettivo cui spetta la carica di presidente del collegio sindacale.

24.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

24.12 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

24.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

24.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

24.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

24.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

24.17 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

24.18 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia consentito: (i) al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

24.19 Nel caso in cui la riunione del collegio sindacale si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

Articolo 25. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 26. Operazioni con parti correlate

26.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

26.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di *“operazioni con parti correlate”*, *“operazioni di maggiore rilevanza”*, *“comitato degli amministratori indipendenti”*, *“presidio equivalente”*, *“soci non correlati”* etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la **“Procedura”**) e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

26.3 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'Articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dall'Articolo 21 del presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

26.4 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano

essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VIII. BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO E RINVIO

Articolo 27. Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deliberato.

Articolo 28. Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della Società.

Articolo 29. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 30. Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente è quello di Milano.

Articolo 31. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Firmato Filippo Zabban

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce